

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli adopererà in ciascuna delle suddette provincie i fondi destinati al credito agrario in virtù della legge 7 luglio 1901, n. 334, dopo che avrà impiegato il capitale della Cassa provinciale.

Pongo a partito questo articolo primo.  
(È approvato).

Art. 2.

Alle Commissioni di sconto degli stabilimenti del Banco di Napoli nei capoluoghi delle provincie indicate nel precedente articolo 1 sono aggregati due membri nominati in una lista di 18 candidati scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti, di ciascuna provincia.

La lista ha la durata di un triennio ed è formata da una Commissione, composta dal prefetto o da un suo delegato, presidente, da un rappresentante del Consiglio provinciale, da un delegato della Camera di commercio, da un rappresentante del Banco di Napoli, e dal direttore della Cattedra ambulante o di un'istituzione agraria designata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nel primo anno saranno estratti a sorte sei nomi fra i candidati comparsi nella lista, e i primi due avranno la nomina di titolari e i successivi quattro quella di supplenti; nel secondo anno si farà un eguale sorteggio fra gli altri dodici nomi; nel terzo anno eserciteranno l'ufficio i rimanenti sei iscritti nella lista.

I due membri aggregati intervengono alle adunanze della Commissione di sconto nelle quali si deliberano concessioni di fido, e prestiti agrari per effetto delle leggi 7 luglio 1901, n. 334, e 15 luglio 1906, n. 383.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Buonanno.

BUONANNO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasquale Libertini ha facoltà di parlare.

LIBERTINI PASQUALE. Onorevole ministro, io debbo rivolgere a lei una semplice raccomandazione.

In questo articolo secondo è stabilito che fra i membri che sono aggregati alle Commissioni di sconto vi siano quelli scelti fra gli agricoltori provetti. Io pregherei che fra gli agricoltori provetti s'includano anche i rappresentanti di enti intermediari. (Benissimo!)

Ormai tutti sappiamo che il credito agrario si svolge per mezzo degli enti intermedi ed è giusto che i loro rappresentanti, come quelli che sinceramente e più da vicino pos-

sono interpretare le loro esigenze, intervengano nelle Commissioni di sconto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. La raccomandazione è accettabilissima.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo secondo.

(È approvato).

Art. 3.

Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie siciliane, e che ammonta a lire 3,809,467.29 è amministrato dalla Sezione per l'esercizio del credito agrario del Banco di Sicilia; la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle provincie siciliane e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario contemplate dalla legge sopradicata.

La Sezione terrà per ciascuna provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale predetto.

La Sezione impiegherà i fondi messi a disposizione dall'articolo 1º della legge del 29 marzo 1906, n. 100, e dal presente articolo nell'ordine seguente:

a) Il capitale di lire 3,809,467.29 sovra-indicato;

b) I tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia;

c) Il fondo di tre milioni fornito dal Banco di Sicilia;

d) L'anticipazione in conto corrente fruttifero della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele ».

Su questo articolo gli onorevoli Colonna di Cesarò e Cannavina hanno presentato il seguente emendamento:

« Nel secondo comma, dopo le parole: è amministrato, aggiungere: ai termini dell'articolo 8 secondo capoverso e agli effetti dell'articolo 17, secondo capoverso della citata legge ».

L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Sono le stesse parole che si trovano nell'articolo relativamente al Banco di Napoli. Quindi è inutile qualsiasi spigazione.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto, a condizione però che invece di dire: secondo capoverso, si dica: secondo comma.